



Sentenza n. 126/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24093** del registro di Segreteria,

promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buc-

carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

- **MLC SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc.:

02932440791), con sede legale in Catanzaro, via Armando Fares n. 77;

- convenuto contumace -

- **MACRI' ILDEBRANDO**, nato a Catanzaro il 9 febbraio 1977 (cod. fisc.:

MCRLBR77B09C352Q) ed ivi residente in via Francesco Paglia n. 13.

- convenuto contumace -

	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, udita la relazione del giudice	
	relatore, Cons. Gianpiero D’Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona	
	del S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di	
	udienza. Nessuno è comparso per i convenuti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 14 novembre 2024, la Procura Regio-	
	nale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsa-	
	bilità amministrativa nei confronti della MLC srl e del suo legale rappresen-	
	tante <i>pro tempore</i> , signor Ildebrando Macri, per un presunto danno erariale,	
	pari ad euro 9.000,00, cagionato alla Regione Calabria, cui devono aggiun-	
	gersi gli accessori come per legge e le spese di giustizia.	
	2. L’azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale con-	
	tenuta nella nota prot. n. 88848/2023 del 14 marzo 2023, con la quale la	
	Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro	
	ha segnalato la illecita percezione da parte della società convenuta di un fi-	
	nanziamento, pari all’importo contestato, concesso dalla Regione Calabria	
	nell’ambito del Bando “Lavora Calabria”, approvato con DDG n. 6393 del 16	
	giugno 2020, finalizzato all’implementazione dell’Azione 3.2.1. dell’Asse III –	
	Competitività dei sistemi produttivi del POR (<i>“interventi di sostegno ad aree</i>	
	<i>territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla miti-</i>	
	<i>gazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e sulle im-</i>	
	<i>prese”</i>).	
	3. In ragione della notifica dell’invito a dedurre, rispettivamente il 20 giugno	
	2024 alla società convenuta e l’11 luglio 2024 al suo legale rappresentante,	
	2	

	quest'ultimo ha depositato le deduzioni difensive senza richiesta di audizione	
	personale.	
	4. L'organo requirente, premessa la giurisdizione del giudice contabile, ha	
	ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ammini-	
	strativa, nonostante le difese spiegate dal signor Ildebrando Macrì nella fase	
	della preliminare contestazione di responsabilità. Infatti, secondo l'attore	
	pubblico, il danno erariale consisterebbe nella indebita percezione di un con-	
	tributo a fondo perduto di euro 9.000,00, erogato dalla Regione Calabria per	
	il tramite di Fincalabra spa, con riferimento al Bando "Lavora Calabria", gra-	
	zie ad una autodichiarazione infedele tesa a simulare la sussistenza dei re-	
	quisiti di ammissibilità richiesti dal bando. Il signor Ildebrando Macrì	
	avrebbe, infatti, falsamente attestato, con dichiarazione resa ai sensi degli	
	artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, di <i>"non avere commesso viola-</i>	
	<i>zione gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento delle impo-</i>	
	<i>ste e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973.)"</i> , se-	
	condo quanto richiesto dal punto 2.2.1 lettera c) del bando, mentre, in realtà,	
	la società convenuta aveva pendenze con l'erario, definitivamente accertate	
	fin dall'epoca della proposizione della domanda di aiuto, per il complessivo	
	importo di euro 160.584,87, come risulta dalle informazioni fornite al ri-	
	guardo dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il Procuratore regionale ha	
	aggiunto che la posizione debitoria della società convenuta avrebbe le carat-	
	teristiche della gravità, ai sensi dell'art. 48 <i>bis</i> del d.P.R. n. 602/1973, con-	
	siderato che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano l'omesso	
	pagamento di imposte e tasse per un importo superiore ad euro 5.000,00, e	
	sarebbe stata definitivamente accertata, secondo quanto previsto dall'art. 1,	
	3	

	quinto comma, del d.l. n. 16/2012, considerato che per le violazioni segna-	
	late dall'Agenzia delle Entrate, relative ad imposte non versate, risultavano	
	regolarmente notificate le cartelle esattoriali e non risultavano contenziosi in	
	essere. Da qui il danno erariale cagionato alla Regione Calabria dalla società	
	convenuta, e per essa dal suo legale rappresentante, derivante dalla indebita	
	percezione delle agevolazioni finanziarie, <i>“cagionato con condotta qualificabile</i>	
	<i>in termini di dolo stante l'evidente intenzionalità di richiedere un contributo</i>	
	<i>pubblico per cui sapeva di non avere i requisiti di ammissibilità richiesti”</i> .	
	5. Con decreto presidenziale n. 298/2024 del 19 novembre 2024, è stata	
	fissata l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente	
	all'atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto il 22 novem-	
	bre 2024, nel domicilio digitale eletto presso il difensore nominato con le de-	
	duzioni difensive, e alla società convenuta il 25 novembre 2024, a mani pro-	
	prie del legale rappresentante <i>pro tempore</i> .	
	6. Nell'udienza pubblica del 14 maggio 2025, nessuno è comparso per i con-	
	venuti, la Procura regionale, previa dichiarazione di contumacia dei conve-	
	nuti, ha insistito per l'integrale accoglimento delle domande formulate	
	nell'atto di citazione in giudizio. La causa è stata, pertanto, trattenuta in	
	decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	7. Il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, i quali, pur essendo stati	
	regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.	
	8. Il Collegio ritiene, inoltre, che l'azione erariale sia ammissibile, sussi-	
	stendo nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice contabile. Il con-	
	tributo in contestazione è stato, infatti, concesso nell'ambito dell'Avviso	
	4	

	Pubblico finalizzato all'implementazione dell'Azione 3.2.1. - <i>“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”</i> - dell'Asse III - Competitività dei sistemi produttivi del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020 ed è stato destinato al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, di cui all'allegato 1 al Regolamento CE n. 651/2014 (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), comprese nei settori indicati dall'allegato 2 al medesimo Avviso e con un fatturato, nell'anno 2019, superiore a euro 80.000,00. Inoltre, ai sensi del punto 1.1, n. 2 del medesimo Avviso pubblico, la concessione dell'aiuto, sotto forma di contributo a fondo perduto, in conformità alle disposizioni di cui al par. 3.10 della <i>“Comunicazione CE n. C(2020) 1863 final del 19/03/2020”</i> e s.m.i. e sulla base della <i>“Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020”</i> , era limitato solo alle imprese sopra individuate che <i>“hanno subito gli effetti dell'emergenza COVID19 attraverso un sostegno al pagamento dei salari dei dipendenti al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia da COVIS-19”</i> , per quattro mesi consecutivi, da aprile a settembre 2020, e per un importo massimo pari al 60% dei costi salariali lordi sostenuti in tale periodo, determinato in funzione dell'appartenenza dell'impresa beneficiaria ad una delle cinque classi di <i>“Unità Lavorative per Anno”</i> (U.L.A.). Il già menzionato punto 3.1. della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, nell'ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato, ha, infatti, disciplinato, in modo particolare, gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o	
	5	

	agevolazioni fiscali, considerandoli compatibili con il mercato interno, rispet-	
	tando, però, una serie di condizionalità. Tra l'altro, l'aiuto poteva essere con-	
	cesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che si	
	sono trovate in difficoltà a seguito dell'epidemia di COVID-19. La misura co-	
	munitaria in esame, cui ha dato attuazione la Regione Calabria con l'Avviso	
	Pubblica sopra richiamato, definisce, pertanto, un sistema temporaneo e	
	straordinario di aiuti di Stato, ritenuti compatibili con il mercato interno,	
	nell'ambito del quale lo scopo mutualistico risulta strumentale al conseguì-	
	mento dell'obiettivo della salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali	
	del sistema economico europeo e, quindi, della stabilità del mercato interno,	
	fortemente compromesso dalla pandemia. Con riferimento alla giurisdizione	
	contabile in materia di contributi a fondo perduto in favore di attività im-	
	prenditoriali in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio (contributi	
	erogati nel periodo della pandemia in virtù del c.d. "decreto sostegni"), vi sono	
	state diverse pronunce del giudice contabile, alcune delle quali hanno decli-	
	nato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che il contri-	
	buto in esame fosse connotato da finalità spiccatamente solidaristiche, per-	
	ché previsto a titolo di riparazione del danno subito a causa dell'emergenza	
	COVID-19, senza imporre ai beneficiari la realizzazione di un dettagliato pro-	
	gramma predeterminato dall'amministrazione erogatrice del sostegno econo-	
	mico. Altre pronunce hanno, viceversa, affermato la giurisdizione contabile,	
	ritenendo prevalente, nella disciplina in esame, il perseguimento di uno in-	
	teresse pubblico specifico cui partecipa il beneficiario, sicché la natura soli-	
	daristica del contributo sarebbe meramente strumentale al perseguimento	
	degli obiettivi perseguiti dal legislatore con la disciplina emergenziale sopra	
	6	

	richiamata. In particolare, il primo orientamento giurisprudenziale ha sotto-	
	lineato che <i>“(...) occorre distinguere i contributi pubblici aventi mere finalità</i>	
	<i>solidaristiche, come quelli erogati a privati in occasione di eventi emergenziali</i>	
	<i>(...) da altri contributi, rispondenti comunque a ragioni di pubblica utilità.”</i> e	
	che, pertanto, nel caso di contributi riconosciuti a titolo di riparazione del	
	danno patito a causa dell'emergenza COVID-19, si sarebbe in presenza di	
	<i>“contributi connotati da finalità spiccatamente solidaristiche, riconosciuti sin-</i>	
	<i>gulatim agli imprenditori privati ritenuti meritevoli di tutela in quanto in pos-</i>	
	<i>sesso di requisiti specifici, ma non vincolati alla realizzazione di un dettagliato</i>	
	<i>programma di recupero di più ampio respiro”</i> per i quali, pertanto, non sussi-	
	sterebbero <i>“i presupposti della giurisdizione contabile, considerata la man-</i>	
	<i>canza, a monte, di un programma specificato dall'ente di cui il privato si renda</i>	
	<i>esecutore, con conseguente insussistenza, nella specie, di un rapporto di ser-</i>	
	<i>vizio di fatto.”</i> (cfr. Sez. giur. Umbria, sentenza n. 4 del 10 gennaio 2023).	
	Secondo tale orientamento giurisprudenziale, inoltre, <i>“è lo stesso primo</i>	
	<i>comma dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 che, nel prevedere quale fine del con-</i>	
	<i>tributo a fondo perduto oggetto dell'odierno giudizio, quello di “sostenere i sog-</i>	
	<i>getti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19”, ne indica la finalità me-</i>	
	<i>ramente solidaristica di utilità sociale, in quanto tale suscettibile di ricompren-</i>	
	<i>dere obiettivi di più ampio carattere pubblicistico, per nulla desumibili dalle</i>	
	<i>disposizioni normative di riferimento”</i> (cfr. Sez. giur. Campania, sentenza n.	
	422/2024), considerato, peraltro, che <i>“(...) dal dettato normativo non emerge</i>	
	<i>alcuna finalità del contributo in questione, in ipotesi tale da vincolare il relativo</i>	
	<i>percipiente ad una specifica utilizzazione del medesimo.”</i> (cfr. Sez. giur. Cam-	
	pania, sentenza n. 426 del 2 agosto 2024) e che <i>“Invero, è in primo luogo lo</i>	
	7	

	stesso oggetto del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in cui si collocano le	
	disposizioni di riferimento della fattispecie oggetto di causa, che chiarisce come	
	esso contenga, tra l'altro, "politiche sociali connesse all'emergenza epidemio-	
	logica da COVID-19", già in tal modo evocando le caratteristiche del contributo	
	a fondo perduto – qui in rilievo – destinato a soggetti esercenti attività di im-	
	presa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, in crisi	
	economica e di liquidità, identificabile cioè, quale vero e proprio bonus (o in-	
	dennizzo) a fondo perduto, privo di obbligo di restituzione, riconosciuto a im-	
	prese, artigiani e commercianti che hanno registrato un calo del fatturato nel	
	mese di aprile 2020 a seguito della diffusione del rischio pandemico da Covid-	
	19.", sicché "Se la finalità della norma è, chiaramente, quella di sostenere im-	
	prese, artigiani e commercianti, inficiati gravemente dal momento economico e	
	sanitario correlato all'emergenza pandemica, lo scopo meramente solidaristico	
	della misura si rivela evidente." (cfr. da ultimo Sez. giur. Campania, sentenza	
	n. 141 del 6 maggio 2025). Viceversa, secondo l'orientamento giurispruden-	
	ziale favorevole alla giurisdizione contabile, con i contributi ex art. 25 del d.l.	
	n. 34/2020, "il legislatore (...) aveva inteso salvaguardare e sostenere le im-	
	prese dei settori economici più fortemente colpiti dalle restrizioni conseguenti	
	alla crisi pandemica, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo del	
	Paese" e, quindi, "(...) non può invece assumere alcun rilievo la circostanza	
	che i contributi erogati fossero "a fondo perduto", posto che gli stessi "costitui-	
	scono semplicemente erogazioni che non prevedono alcun tipo di restituzione;	
	sono così chiamati perché l'erogante iscrive la somma a bilancio come "per-	
	duta", sicché "La circostanza che un contributo sia erogato a fondo perduto,	
	tuttavia, non esclude in alcun modo che lo stesso possa essere previsto dal	
	8	

	<i>legislatore non per una mera finalità solidaristica, ma, come nel caso de quo,</i>	
	<i>nel perseguimento di un interesse pubblico specifico,”</i> , ove si consideri, peral-	
	<i>tro, che “l’affermazione della giurisdizione contabile non implica la previsione,</i>	
	<i>in capo al privato percettore di risorse pubbliche, dell’obbligo di rendiconta-</i>	
	<i>zione delle somme di denaro ricevute.”</i> (cfr. Sez. giur. Emilia-Romagna, sen-	
	<i>tenza n. 29 del 5 aprile 2024).</i> Occorre, infatti, distinguere tra “ <i>gli interventi</i>	
	<i>di sostegno al reddito”</i> i quali possono essere finalizzati al perseguimento di	
	obiettivi generali di politica economica, e che, in quanto tali, restano conse-	
	quenziali e indiretti rispetto all’intento primario della misura che è quello del	
	“ <i>mantenimento della capacità di spesa di un soggetto”</i> , e un progetto pubblico	
	vero e proprio configurabile nel caso in cui “ <i>il contributo sia specificamente</i>	
	<i>finalizzato alla produzione e immissione sul mercato di beni e servizi, come nel</i>	
	<i>caso dei contributi europei destinati a progetti imprenditoriali, pacificamente</i>	
	<i>attratti alla giurisdizione della Corte dei conti.”</i> . In tale ultimo caso, “ <i>il contri-</i>	
	<i>buto finanziario pubblico è stato destinato a fornire ristoro agli imprenditori</i>	
	<i>colpiti dalla contrazione delle attività economiche, causata dalle misure di con-</i>	
	<i>tenimento della pandemia.”</i> perché la “ <i>misura si colloca infatti all’interno di un</i>	
	<i>disegno più ampio di politica economica, finalizzato a compensare le imprese</i>	
	<i>per le perdite subite e a preservare, con un intervento di sostegno alla coper-</i>	
	<i>tura dei costi operativi, la loro continuità, onde evitare un depauperamento</i>	
	<i>della capacità di investimento o, nei casi più gravi, la loro estromissione dal</i>	
	<i>mercato, con conseguente compromissione del potenziale produttivo comples-</i>	
	<i>sivo e dei livelli occupazionali.”</i> , sicché “ <i>(...) l’architettura pubblicistica del pro-</i>	
	<i>gramma di rilancio giustifica l’attribuzione della relativa giurisdizione a questa</i>	
	<i>Corte dei conti.”</i> (cfr. Sez. giur. Toscana, sentenza n. 107 del 21 novembre	
	9	

	2024). La giurisdizione contabile è stata anche riconosciuta con riguardo alle	
	garanzie statali prestate sui finanziamenti concessi alle imprese, ai sensi del	
	d.l. n. 23/2020 (cd. “decreto liquidità”), che sono state qualificate come ap-	
	partenenti alla categoria dei finanziamenti pubblici (cfr. Sez. giur. Marche,	
	sentenza n. 18/2023; Sez. giur. Liguria, sentenze nn. 67 e 79/2023; Sez.	
	giur. Toscana, sentenza n. 23/2024) e, pertanto, <i>“a maggior ragione deve</i>	
	<i>risultarne confermata la competenza giurisdizionale della Corte in merito ai</i>	
	<i>contributi previsti dal d.l. n. 34/2020, giacché, analogamente alle garanzie</i>	
	<i>statali, anche tali contributi trovano la propria ragion d’essere nel persegui-</i>	
	<i>mento del preminente interesse pubblico consistente nel mantenimento e nella</i>	
	<i>resilienza del tessuto produttivo nazionale.”</i> (cfr. Sez. giur. Toscana, sentenza	
	n. 107/2024 cit.). Da ultimo, è stata affermata la giurisdizione contabile an-	
	che in materia di credito di imposta perché consente <i>“ad un imprenditore di</i>	
	<i>non pagare alcune imposte che sarebbero dovute e compensarle con altre fu-</i>	
	<i>ture, inserendosi, quindi, questi, nel meccanismo pubblicistico di finanzia-</i>	
	<i>mento della collettività tramite l’imposizione fiscale”</i> sicché <i>“La attestazione</i>	
	<i>falsa di un credito inesistente si concretizza, quindi, nella artata creazione di</i>	
	<i>un credito fiscale per sottrarsi al pagamento di future tasse o per scontare il</i>	
	<i>credito fittizio. In questo modo l’imprenditore si inserisce nel meccanismo pub-</i>	
	<i>blico di contribuzione.”</i> , considerato che <i>“la creazione fittissima di una falsa</i>	
	<i>provvista compensata in seguito ha comportato la creazione di una inesistente</i>	
	<i>pecunia, pubblica ab origine, che radica la giurisdizione di questa Corte.”</i> (cfr.	
	Sez. giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 4 del 3 febbraio 2025). Come si è già	
	detto, il Collegio condivide il secondo orientamento giurisprudenziale sopra	
	riportato. Per rendersi conto di ciò, è necessario ricordare che questa Corte,	
	10	

	nell'affermare la giurisdizione del giudice contabile sui percettori del reddito	
	di cittadinanza, in ragione del carattere strumentale del fine assistenziale di	
	tale erogazione rispetto all'obiettivo del loro inserimento in ambito occupa-	
	zionale, ha avuto modo di sottolineare <i>“come la giurisprudenza di legittimità,</i>	
	<i>nell'affermare la giurisdizione contabile, abbia sempre valorizzato il rilievo as-</i>	
	<i>sunto dal rapporto di servizio comunque instauratosi con l'ente pubblico dan-</i>	
	<i>neggiato e il correlato profilo di “funzionalizzazione” delle risorse pubbliche in-</i>	
	<i>debitamente percepite o non correttamente utilizzate” e che “la giurisdizione</i>	
	<i>contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al</i>	
	<i>privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme</i>	
	<i>di denaro ricevute”</i> con particolare riferimento <i>“ai casi di erogazione di contri-</i>	
	<i>buti pubblici finalizzati alla realizzazione di un programma di pubblico inte-</i>	
	<i>resse al quale partecipa il beneficiario, quali ad esempio i contributi mirati a</i>	
	<i>favorire l'imprenditorialità.”</i> (cfr. Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 468	
	del 22 ottobre 2022). Nel caso in esame, si è in presenza di una fattispecie di	
	erogazione di contributi pubblici a sostegno dell'imprenditoria, finalizzati alla	
	realizzazione di un programma di pubblico interesse cui partecipa il benefi-	
	ciario e, pertanto, quest'ultimo non può che essere legato da un rapporto di	
	servizio con la pubblica amministrazione erogante e, quindi, soggetto alla	
	giurisdizione contabile. Infatti, il contributo pubblico oggetto del presente	
	giudizio altro non è che una misura di sostegno comunitaria utilizzata in via	
	ordinaria nelle <i>“aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive”,</i>	
	e finalizzata <i>“alla mitigazione delle transizioni industriali sugli individui e sulle</i>	
	<i>imprese”</i> , che, in ragione dell'emergenza epidemiologica, è stata utilizzata per	
	sostenere, per un limitato periodo di tempo, l'imprenditorialità locale per	
	11	

	evitare la perdita di produttività e il calo dei livelli occupazionali, limitando,	
	però, l’ambito dei soggetti legittimati a ricevere i contributi alle sole PMI “at-	
	tive” con sede operativa o unità produttiva locale nel territorio calabrese, con	
	un fatturato annuo superiore - nel 2019 - a 80.000,00 euro, e ciò, come si è	
	detto, al solo scopo evitare licenziamenti a causa della pandemia. Ne deriva	
	che scopo della disciplina in esame è quella di offrire in via straordinaria un	
	sostegno alle imprese calabresi in attività nei settori maggiormente colpiti	
	dalla crisi pandemica per garantire il medesimo livello di produttività ed i	
	medesimi livelli occupazionali, sterilizzando gli effetti negativi della pande-	
	mia. Siamo, pertanto, in presenza dell’attuazione di una misura comunitaria	
	“selettiva” che non solo non mostra una natura prevalentemente solidaristica	
	ma che appare funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico al mante-	
	nimento in vita di quelle aziende attive che, operando in particolari settori	
	della economia, potevano essere maggiormente colpite dalla pandemia arre-	
	cando un grave pregiudizio economico al sistema produttivo regionale. Ap-	
	pare, infine, evidente che, nel caso in esame, l’impresa beneficiaria del con-	
	tributo risulta partecipe del programma di pubblico interesse consistente nel	
	mantenimento dell’assetto produttivo regionale seriamente compromesso	
	dalla emergenza pandemica. Da qui la giurisdizione del giudice contabile in	
	materia di finanziamenti pubblici a fondo perduto qualora siano stati inde-	
	bitamente erogati a soggetti privati, a condizione che gli stessi siano stati	
	concessi non per finalità meramente solidaristiche ma per finalità di inte-	
	resse pubblico, tese cioè al soddisfacimento di un bisogno primario della co-	
	munità, come il sostegno e il mantenimento di determinati livelli di produt-	
	tività e occupazionali, messi a rischio da congiunture economiche avverse o	
	12	

	da eventi eccezionali. È appena il caso di evidenziare, infine, che sussiste la	
	giurisdizione contabile anche nei confronti dell’odierno convenuto quale le-	
	gale rappresentante della MCL srl. E’, infatti, noto che la responsabilità era-	
	riale <i>“attinge (anche) coloro i quali, con la società, abbiano intrattenuto un rap-</i>	
	<i>porto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione</i>	
	<i>delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di</i>	
	<i>servizio va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento</i>	
	<i>degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice</i>	
	<i>dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che imper-</i>	
	<i>sonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso</i>	
	<i>da quella preventivata, provochino la frustrazione dello scopo perseguito</i>	
	<i>dall’Amministrazione (Cass. S.U., 9 gennaio 2013, n. 295; Cass., S.U., 25 gen-</i>	
	<i>naio 2013, n. 1774; Cass. S.U. 31 luglio 2017, n. 18991).”</i> (cfr. da ultimo, Sez.	
	I App., sentenza n. 122 del 9 maggio 2024).	
	9. L’azione erariale è meritevole di accoglimento nei termini di seguito espo-	
	sti. Come è stato correttamente affermato dall’attore pubblico, il punto 2.2.,	
	primo comma, lett. c) dell’Avviso Pubblico prevede che, alla data di presen-	
	tazione della domanda di aiuto, l’interessato deve <i>“non aver commesso viola-</i>	
	<i>zioni gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento delle impo-</i>	
	<i>ste e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973);”</i> e il	
	punto 5.3., primo comma, lett. a) e b) che il beneficiario del contributo decade	
	dal beneficio, <i>“con conseguente revoca dello stesso”,</i> nel caso di <i>“contributo</i>	
	<i>concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reti-</i>	
	<i>centi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze</i>	
	<i>previste dalle norme penali vigenti in materia.”</i> e <i>“di mancanza di uno solo dei</i>	
	13	

	<i>requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall’Avviso al momento</i>	
	<i>della presentazione della domanda,”. Risulta per tabulas che il convenuto,</i>	
	<i>nella qualità di legale rappresentate dell’impresa richiedente, ha falsamente</i>	
	<i>attestato, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R.</i>	
	<i>n. 445/2000, che la stessa non aveva commesso violazioni gravi, definitiva-</i>	
	<i>mente accertate, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei con-</i>	
	<i>tributi previdenziali e assistenziali ai sensi del d.P.R. n. 602/1973. L’organo</i>	
	<i>investigativo ha, infatti, accertato che “L’Acquisizione di dati e notizie effe-</i>	
	<i>tuata presso la Regione Calabria – Dipartimento dello Sviluppo Economico e</i>	
	<i>Attività Produttive ha permesso di definire in maniera puntuale che la locu-</i>	
	<i>zione “gravi violazioni” fa riferimento specificatamente all’art. 48 bis del d.P.R.</i>	
	<i>602/ 73, senza fare riferimento a nessun lasso temporale.” (cfr. notitia damni,</i>	
	<i>pag. 2) e, mediante l’Agenzia dell’entrate, che, al momento della presenta-</i>	
	<i>zione della domanda di contributo, la società convenuta aveva pendenze con</i>	
	<i>l’erario per il complessivo importo di euro 170.208,21 (cfr. notitia damni, pag.</i>	
	<i>3). Pertanto, trattandosi di violazioni gravi ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R.</i>	
	<i>n. 602/1973 (cfr. in termini, Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 9224 dell’8</i>	
	<i>aprile 2025), come chiarito, peraltro, dall’amministrazione danneggiata, per-</i>	
	<i>ché comportavano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’im-</i>	
	<i>porto di euro 5.000,00, e di violazioni definitivamente accertate, come preci-</i>	
	<i>sato dall’Agenzia dell’entrate ed evidenziato, altresì, nella tabella allegata alla</i>	
	<i>notitia damni, perché per tali violazioni risultavano regolarmente notificate le</i>	
	<i>cartelle esattoriali e non risultavano contenziosi in essere (cfr. notitia damni,</i>	
	<i>pag. 3), la società convenuta non aveva diritto alla percezione del già men-</i>	
	<i>zionato contributo. Appare, quindi, evidente che le agevolazioni finanziarie</i>	
	14	

	in esame sono state percepite indebitamente, in ragione delle mendaci di-	
	chiarazioni rese dal signor Ildebrando Macrì, in qualità di legale rappresen-	
	tante della MCL srl, in ordine alla insussistenza delle gravi violazioni tribu-	
	tarie indicate dal punto 2.2. lett. c) dell’Avviso Pubblico. Al riguardo, è ap-	
	pena il caso di osservare che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di	
	autocertificazione, dispone che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76,	
	qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto	
	della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-	
	guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione.”. Pertanto,	
	anche in ragione di tale disposizione, il convenuto, avendo reso <i>ictu oculi</i> di-	
	chiarazioni mendaci, non aveva titolo per percepire le somme oggetto di con-	
	testazione erariale. E’, altresì, evidente che, nel caso in esame, il convenuto,	
	quale legale rappresentante della società convenuta, ha preordinato fraudo-	
	lentemente i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento pub-	
	blico, distraendo la somma percepita indebitamente dallo scopo effettiva-	
	mente perseguito dall’amministrazione (il sostegno ad imprese locali sane e	
	attive nel sistema produttivo regionale per metterle al riparo dalla pandemia,	
	mantenendo inalterati i livelli produttivi e occupazionali della regione). Il Col-	
	legio condivide, pertanto, le ulteriori argomentazioni del Procuratore regio-	
	nale relative all’elemento soggettivo della responsabilità, ove si consideri che	
	il signor Ildebrando Macrì, mediante la dichiarazione mendace, ha intenzio-	
	nalmente richiesto e ottenuto un contributo pubblico non dovuto in favore	
	della società MLC srl, arrecando così un pregiudizio economico al bilancio	
	regionale. Ne deriva che la MLC srl ed il suo legale rappresentante devono	
	essere condannati in solido, a titolo di responsabilità amministrativa, al	
	15	

[illegible]

[illegible]